

## **TI\_GERICHTE 16.2000.40 vom 3. Mai 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-05-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2000.40](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2000.40)

FR: TI\_GERICHTE 16.2000.40 du 3 mai 2000

IT: TI\_GERICHTE 16.2000.40 del 3 maggio 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 03.05.2000  
16.2000.40

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2000.00040 Lugano 3 maggio 2000 /rf In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 30 marzo 2000 presentato da \_\_\_\_\_ contro la sentenza 17 marzo 2000 del Giudice di pace del circolo del Ceresio nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 14 gennaio 2000 nei confronti di \_\_\_\_\_ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 720.- oltre accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE no. \_\_\_\_\_ dell'UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 14 gennaio 2000 \_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio \_\_\_\_\_ al fine di ottenere il pagamento di fr. 720.-, importo corrispondente a quanto l'istante sostiene di aver pagato per il noleggio di un veicolo in sostituzione di quello danneggiato dalla figlia minorenni del convenuto in occasione di un incidente della circolazione da lei cagionato alla guida di un motoveicolo; che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l'istanza non avendo l'istante comprovato il suo credito e tantomeno la responsabilità del convenuto in relazione alla pretesa fatta valere in giudizio; che con atto ricorsuale 30 marzo 2000 \_\_\_\_\_ è insorta contro il predetto giudizio rimproverando al giudice di pace di non aver considerato la gravità dell'infrazione alla LCS commessa da chi era alla guida del ciclomotore; che questa lamentela, a prescindere dal suo benfondato (non essendovi agli atti alcun riferimento alla dinamica dell'incidente), è del tutto infondata avendo il giudice di pace correttamente accertato che l'istante, alla quale incombeva l'onere della prova ex art. 8 CC, non ha provato la sua pretesa, non potendo a tal fine bastare la fattura 27 maggio 1999 in quanto dalla stessa allestita; che quindi il ricorso, che non permette di individuare e decidere i presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato, dev'essere respinto; che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la rieiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese né tasse di giustizia. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 30 marzo 2000 di \_\_\_\_\_ è respinto. 2. Non si prelevano spese per il presente giudizio. 3. Intimazione: – \_\_\_\_\_

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ceresio. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.